

STATUTO

IL RAGGIO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROVIGO RO VIA LUIGI
EINAUDI 77

Numero REA: RO - 112386

Codice fiscale: 01054250293

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-10-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto rep. n. 8709 racc. n. 7137
STATUTO
"IL RAGGIO VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Art. 1 - Denominazione
È costituita una Società cooperativa sociale denominata "IL RAGGIO VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".
Art. 2 – Sede e Domicilio dei soci
La cooperativa ha sede nel Comune di Rovigo.
La società può istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze o unità locali comunque denominate anche altrove, sia in Italia che all'estero, secondo i modi di legge. L'istituzione o soppressione di sedi secondarie può avvenire con deliberazione dell'organo amministrativo.
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.
Art. 3 - Durata
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dei soci.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Art. 4 - Scopo mutualistico
Lo scopo che i soci della cooperativa intendono realizzare, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 lettera a), è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, sanitari, sociali, di educazione, istruzione, formazione professionale ed extrascolastica (comprese le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa), servizi di inserimento o reinserimento al lavoro di lavoratori e persone svantaggiate come previste dalla legge, in un autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione privata.
La cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo le modalità previste dalla normativa in materia, che in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui al comma precedente consentono l'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro. Tali attività saranno gestite in coordinamento tra di loro, e svolte in quanto necessarie o opportune all'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa.
Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato.
La Cooperativa intende perseguire il miglioramento sociale ed economico delle condizioni di vita dei soci, favorire la partecipazione dei soci ai proble-

mi dell'impresa nei suoi aspetti di ordine sociale, tecnico ed economico, e realizzare una organizzazione del lavoro che abbia come obiettivo primario non il profitto economico ma il raggiungimento di condizioni di benessere psicofisico dei soci lavoratori e la valorizzazione della loro vita professionale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della parità di trattamento, ed è demandata all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa condizione, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei confronti dei soci.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche attraverso terzi non soci, eventualmente secondo le condizioni e modalità stabilite dall'organo amministrativo.

La Cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti, alla "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue", agli Organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale è la propria sede sociale, nonché alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si propone il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione sociale ai sensi dell'art. 11, Legge 8 novembre 1991, n.381.

Lo scopo sociale potrà essere anche conseguito attraverso l'acquisizione totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, sia direttamente che indirettamente, anche tramite acquisto o affitto d'azienda o di ramo d'azienda, purché compatibile e strumentale agli scopi mutualistici.

Art. 5 -Oggetto sociale

La cooperativa, in relazione all'attività mutualistica ed ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, ha per oggetto le attività e i servizi di cui alla L. 381/91 art. 1 lett. a), e più in particolare:

- offrire tramite i propri soci un qualificato servizio di attività motoria e sportiva, di animazione, educazione stradale, con particolare riguardo all'aspetto educativo, anche in collaborazione con scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese attività affini quali organizzare e gestire impianti sportivi, piscine (comprese anche l'assistenza ai bagnanti, la manutenzione ordinaria, le pulizie ed altri simili), centri di avviamento allo sport, animazione

sportiva, ed altri simili, sempre in quanto riconducibili alle attività di cui alla L. 381/91;

- gestire centri vacanza campeggi, stabilimenti balneari, organizzare soggiorni estivi, vacanze ecologiche, turismo naturalistico, educazione ambientale, per bambini, adolescenti, giovani e anziani ed ogni attività culturale di interesse sociale con finalità educativa;

- offrire un intervento di cura, sostegno, riabilitazione e sviluppo delle funzioni psicologiche, relazionali, cognitive e motorie rivolte alla persona anche in condizione di handicap temporaneo e permanente con particolare riguardo all'aspetto del recupero funzionale, inserimento ed integrazione sociale attraverso tecniche di intervento counselling, di psicomotricità, di musicoterapia, di dinamica di gruppo, ed altri simili;

- progettare e gestire laboratori permanenti o a tempo parziale, anche in strutture già operative come CEOD (Centro educativo occupazionale diurno), SILD (Servizio inserimento lavorativo disabili), scuole, consultori, centri di lavoro protetto, centri di riabilitazione ed altri simili;

- promuovere iniziative legate alla terapia socio-occupazionale rivolte a persone con handicap fisici e psichici temporanei o permanenti, che necessitano di una riabilitazione a livello motorio e propriorecettivo, psicologico relazionale. L'obiettivo è quello di arrivare, attraverso percorsi mirati, a fare riacquistare l'autonomia e una percezione positiva e completa di sé;

- organizzare e gestire laboratori a animazione all'interno di ospedali per lungo degenti in particolare attività ricreative e di gioco nei reparti pediatrici;

- gestire attività sociali, legate al tempo libero, ricreative, ludiche e formative a favore di giovani e degli adolescenti, ed altre attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. In specifico tali attività possono consistere nella gestione di centri culturali, ricreativi e di aggregazione giovanile, Informagiovani, sale prove (musicali, teatrali, ed altri simili), organizzazione di scambi giovanili internazionali, viaggi-studio, vacanze, ostelli della gioventù. Momenti di animazione (di strada, nei quartieri ed altri simili), di educazione e di sostegno didattico anche in collaborazione con le scuole, le ASL, gli enti locali ed altri enti pubblici e privati;

- gestire asili nido e scuole materne anche in collaborazione con gli enti locali compresi i servizi accessori di pulizie, mensa e altri connessi;

- gestire ed organizzare centri gioco, ludoteche, biblioteche per i ragazzi, animazione estiva e permanente, laboratori creativi e artigianali, parchi attrezzati, centri socio-educativi;

- promuovere attività e servizi per le famiglie e per le madri attraverso la gestione di centri per le famiglie, consulenze e sostegno a problemi di accudimento e di educazione dei figli, servizi di *baby-sitter*, *nursing*, corsi per la preparazione al parto, attività di socializzazione e di scambio di relazioni, esperienze e competenze anche attraverso "la banca del tempo";

- gestire e organizzare servizi di assistenza domiciliare e non domiciliare, centri di prima accoglienza, case-alloggio, case famiglia per minori e adulti;

- progettare, gestire e riqualificare i servizi delle Amministrazioni pubbliche rivolte ai cittadini: centri di informazione, uffici di relazione con il pubblico, sportelli, ed altri simili in quanto rivolti a categorie di soggetti deboli, fragili o svantaggiati o riconducibili alle attività previste dalla L. 381/91;

- _____ promuovere, organizzare e gestire interventi culturali ed educativi a favore della città, delle frazioni, dei paesi limitrofi, dei quartieri, delle città gemellate, della scuola anche in collaborazione con strutture ed associazioni del territorio (distretti scolastici, ASL, comuni, provincie, consultori, ed altri similari);

- _____ organizzare e gestire spettacoli culturali, cineforum, concerti, feste popolari, cicli di conferenze e seminari di studio anche residenziali, *stands* fieristici, manifestazioni pubbliche, mostre, ed altri similari di particolare rilevanza sociale e/o educativa;

- _____ progettare ed organizzare corsi di formazione professionale, di aggiornamento, consulenze psicopedagogiche per educatori, animatori, insegnanti, *baby sitter*, genitori ed operatori sociali. I corsi e le iniziative in oggetto possono essere finalizzati alla formazione permanente;

- _____ favorire la formazione professionale e l'aggiornamento dei soci e dei lavoratori della cooperativa mediante corsi organizzati anche in collaborazione con la regione, enti pubblici, enti di promozione sportiva, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni inerenti gli ambiti della L. 381/91 svolte presso terzi;

- _____ promuovere iniziative di carattere editoriale connesse con le attività principali, ivi compreso produrre e vendere giochi, materiale didattico, multimediale, audiovisivi documentazione ed altri similari;

- _____ aderire ad enti, ad altre cooperative, consorzi ed altre associazioni che si propongono attività affini, complementari ed integrative alle attività enunciate statutariamente.

La società si propone con spirito mutualistico e senza fine speculativo di fornire ad enti pubblici e privati ed a privati cittadini servizi socio-educativi, consulenza ed indagini sul territorio inerenti gli scopi e le attività sociali.

Relativamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, L. 381/91 lettera b), la cooperativa potrà svolgere attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - in quanto funzionalmente collegate e finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con lo scopo di dare una occasione lavorativa alle persone destinatarie dei servizi di cui ai punti precedenti e all'art. 1 lett. a) della Legge n. 381/91. In particolare, la cooperativa per realizzare tali scopi potrà:

- _____ Gestire circoli sociali e ricreativi, di ristoranti, bar, negozi e altre attività recettive, ricreative e culturali con o senza la somministrazione di alimenti e bevande;

- _____ Produrre, lavorare e commercializzare abiti, prodotti artigianali e manufatti in genere;

- _____ Gestire attività agricole e connesse, industriali, commerciali di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati;

- _____ Condurre lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi;

- _____ Gestire attività finalizzate alla commercializzazione e vendita dei prodotti di produzione propria o altrui.

La società potrà gestire tali attività direttamente, o anche tramite acquisto, affitto d'azienda o altre forme di gestione indiretta previste dall'ordinamento.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che di-

rettamente attinenti ai medesimi, purché strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale e mutualistico.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:

- assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

- stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;

- assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;

- emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata.

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari secondo le modalità consentite dalla legge e dal presente statuto. La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La cooperativa intende inoltre realizzare i propri scopi anche attraverso attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo anche in collaborazione con i soggetti di cui al Capo VI della Legge 11 agosto 2014 n. 125.

TITOLO III SOCI

Art. 6 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono essere ammessi soci volontari, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381, che siano intenzionati a prestare attività alla cooperativa in modo gratuito, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa.

Con riferimento alle attività di cui all'art. 1 lettera B della L. 381/91, in caso di attivazione delle predette attività, compatibilmente con il loro stato soggettivo potranno essere soci della cooperativa anche le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 e successive modifiche o integrazioni; tali persone dovranno rappresentare almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa, ovvero altra percentuale minima richiesta dalla legge.

Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Il socio lavoratore, contestualmente all'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in base ad apposito contratto stipulato tra le parti e disciplinato dall'apposito regolamento interno, di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

È fatto divieto ai soci cooperatori persone fisiche, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, o associarsi ad altre società che esplicano attività concorrente o in contrasto con la cooperativa, che di fatto operano in settori o con modalità da poter fare concorrenza o comunque recare danno economico alla Cooperativa. A tal fine l'organo amministrativo valuterà la situazione di concreto danno o pericolo per la cooperativa.

Nel caso dello svolgimento di ruoli rientranti nell'ambito di competenze professionali specifiche ed esclusive a norma di legge, questi dovranno essere affidati solamente ai soci che siano in possesso di specifica abilitazione professionale, come definito dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi come soci cooperatori elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. Possono essere ammessi soci finanziatori, secondo le modalità previste dal presente statuto e consentite dalla legge.

Art. 7 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria "soci speciali" coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli

scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria "soci speciali" coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci lavoratori.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, anche in misura inferiore ai soci lavoratori, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476, comma 2, del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal Regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare all'interessato la delibera di ammissione a "socio cooperatore", secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente Statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo am-

ministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b) la categoria di socio cui intende essere iscritto ed in particolare:

1. se socio lavoratore: l'indicazione delle specifiche competenze possedute;

2. se socio volontario: la richiesta di essere ammesso nella relativa categoria e la specificazione della gratuità del rapporto associativo;

c) l'ammontare di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge o dall'assemblea;

d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto;

g) ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'organo amministrativo.

Se trattasi di persone giuridiche o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti d), e), f), g), h), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

— la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

— la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

— la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e che individua la persona autorizzata a rappresentare il socio nei confronti della cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione di cui al presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. L'ammissione ha effetto dall'accoglimento della domanda da parte del Consiglio di amministrazione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento immediato della tassa di ammissione, se richiesta;

b) al versamento del capitale sociale sottoscritto, e dell'eventuale sovrapp-

prezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo, con le modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo; _____
c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi ufficiali; _____
d) a contribuire agli scopi sociali attivando scambi mutualistici e partecipando alle attività sociali; _____
e) se socio lavoratore: a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. _____

Art. 10 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. _____
Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. _____
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. _____
Il socio che intende procedere alla consultazione dei libri sociali deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax ovvero altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. _____

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per: _____
— recesso, esclusione o per causa di morte del socio se il socio è persona fisica; _____
— recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, estinzione o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. _____

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere: _____
— il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; _____
— il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; _____
— il socio lavoratore il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo; _____
— il socio volontario che abbia cessato o voglia cessare la propria attività con la cooperativa. _____

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, o comunque con mezzo che assicuri la prova del ricevimento, alla società. _____
Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. _____

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono

darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e i rapporti mutualistici dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda (ferme restando le norme relative ai rapporti di lavoro), trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Il recesso del socio lavoratore determina la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che regolano i rapporti mutualistici stessi.

Le azioni nominative emesse nei confronti dei portatori di strumenti finanziari potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società.

L'organo amministrativo provvederà ad annotare nel Libro soci la variazione intervenuta nella base sociale.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione potrà essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti:

- del socio che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
 - del socio lavoratore che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
 - del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
 - del socio che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della partecipazione sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, anche dopo formale richiamo;
 - del socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
 - del socio lavoratore che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole e grave inadempimento degli obblighi sociali;
 - del socio che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
 - del socio che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
 - del socio lavoratore che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero per ogni altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali;
 - del socio lavoratore il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- La cessazione del rapporto di lavoro per recesso datoriale non implica automaticamente il venir meno del rapporto sociale;

L'organo amministrativo potrà adottare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio che - avendo concluso il proprio rapporto lavorativo - si trovi in condizione di reiterata inattività lavorativa, e abbia manifestato espressamente, o sia desumibile anche da comportamenti concludenti, di non essere più interessato ad instaurare un rapporto di lavoro o mutualistico con la cooperativa o non sia più in grado di concorrere alle finalità mutualistiche e societarie per cui è stata costituita la cooperativa, ovvero la cooperativa sia impossibilitata a offrirgli ulteriori occasioni di lavoro; a titolo esemplificativo rientrano in queste situazioni il caso del socio lavoratore che sia assunto presso altro datore di lavoro in passaggio di appalto, o che presenti dimissioni lavorative, o che non abbia superato il periodo di prova previsto dal contratto lavorativo.

Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.

In ogni caso l'esclusione determina lo scioglimento di tutti i rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l'esclusione del socio, solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione ed avergli concesso un termine di 15 (quindici) giorni per presentare eventuali controdeduzioni.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione a lui inviata, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Art. 14 - Comunicazioni

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno devolute al Collegio Arbitrale, secondo le procedure di cui al presente statuto.

Art. 15 – Liquidazione

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ovvero a titolo di ristoro, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso purché ne sia fatta richiesta scritta da parte del socio mediante

lettera raccomandata ovvero altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come ristoro, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

In conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale, il credito del socio cooperatore relativo al rimborso della partecipazione, come disciplinato dalla legge e dal presente statuto, si compensa con i debiti del medesimo socio nei confronti della società sorti in dipendenza del rapporto sociale o del rapporto mutualistico.

Art. 16 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 180 giorni dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 17 - Termini di decadenza

I soci receduti, esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale versato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

La quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà imputata con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO - RISTORNI

Art. 18 -Trattamento economico del socio lavoratore

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, redatto dall'organo amministrativo, ed approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il Regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del D.lgs 112/2017 e ogni altra norma applicabile.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Art. 19 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci nell'esercizio di riferimento ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ritorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida mediante integrazione della retribuzione;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale;
- c) mediante ogni altra forma consentita dalla legge e prevista dall'Assemblea.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
 - b. dagli eventuali conferimenti effettuati dai soci sovventori destinati al Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e dagli altri soci finanziatori e portatori di strumenti finanziari, rappresentati da azioni nominative del valore nominale di euro 100,00 (cento e zero centesimi);
 - b) dalla riserva legale formata con gli utili accantonati annualmente e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
 - c) dall'eventuale sovrapprezzo, formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;
 - d) dalla riserva straordinaria;
 - e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patri-

monio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sottoscritta. —
Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. —

Art. 21 -Caratteristiche dell'azione

L'azione è nominativa, non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari, né essere ceduta senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. —

L'azione si considera vincolata a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima. —

Il socio che intenda trasferire la propria azione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. La cessione avverrà secondo quanto previsto dall'art. 2530 c.c., con possibilità per il socio di ricorrere alle procedure arbitrali di cui al presente statuto. —

Il consiglio d'amministrazione può disporre l'acquisto o il rimborso di azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. —

Art. 22 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. —

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge, ed eventualmente il bilancio sociale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. —

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione ovvero nella nota integrativa al bilancio o altro documento di bilancio. —

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, secondo quanto previsto da regolamento, e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: —

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; —
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% o comunque non inferiore al minimo previsto dalla legge; —
- c) ad eventuale ripartizione dei ristorni; —
- d) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; —
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; —
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nel rispetto dei requisiti mutualistici; —
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di riserva costituiti dall'assemblea o per legge. —

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contribu-

to al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristoro.
L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere a) e b), che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

ART.22 - ORGANI

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio sindacale, se nominato.

ASSEMBLEE

ART.23 - CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.24 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
- 2) l'approvazione del bilancio sociale ove richiesto dalla legge o su scelta dell'assemblea, secondo le relative modalità previste dalla normativa vigente;
- 3) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 30 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori

per la loro attività collegiale; _____

5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.; _____

6) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del c.c, secondo quanto previsto nel successivo art. 37 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati; _____

7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art.2409 bis, se nominato; _____

8) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; _____

9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge; _____

10) _____
delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa; _____

11) _____
delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità; _____

12) _____
delibera l'ammontare delle azioni che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore, stabilendo eventualmente valori inferiori per i soci speciali; _____

13) _____ delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare; _____

14) _____ delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'articolo 39 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari; _____

15) _____ delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico; _____

16) _____ delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d'amministrazione. _____

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c. _____

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo. _____

ART. 25 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- 1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- 2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati, ad eccezione che sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci per le quali materie è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

ART. 27 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori o nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni. — Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio sovventore o finanziatore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 36 del presente statuto. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziatori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al Presidente dell'Assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante.

In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente o dal Vice Presidente. Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali della cooperativa la delega s'intende conferita per tutto il periodo della durata della carica.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. *E' ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.*

Il voto potrà essere espresso anche con modalità elettronica, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e dei votanti, la segretezza ove prevista ai sensi del comma precedente e l'immodificabilità del voto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un altro socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, è possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che, se richiesto dalla normativa vigente, siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione gli eventuali luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente o il soggetto verbalizzante.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART.28 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori. La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - ART.29 - NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da n. 3 a n. 7 consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'assemblea prima di procedere alla loro nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

I soci finanziatori possono essere nominati amministratori nel limite di un terzo del totale o altro limite di legge.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390, cod. civ., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti per l'attività collegiale dei consiglieri. Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. In assenza di deliberazioni in merito la carica si intende gratuita.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.

ART.30 - COMPETENZE - DELEGHE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa. Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare le assemblee dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre ad approvazione dell'assemblea;

- d) redigere ed approvare gli eventuali bilanci preventivi;
- e) redigere il bilancio sociale;
- f) ~~relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;~~
- g) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- h) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di cui all'art. 4;
- i) ~~deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;~~
- j) ~~assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo;~~
- k) ~~conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;~~
- l) ~~deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;~~
- l) ~~autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;~~
- m) ~~consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;~~
- n) ~~concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale;~~
- o) ~~stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.;~~
- p) ~~deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;~~
- q) ~~compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, in base a disposizioni di legge o statutarie, siano riservati all'assemblea generale, nonché tutti gli atti di straordinaria amministrazione;~~
- r) ~~deliberare in ordine alla fusione per incorporazione di una società interamente posseduta ovvero posseduta al 90%, rispettivamente ai sensi degli articoli 2505, comma 2, e 2505-bis, comma 2, del codice civile, fermo restando il limite posto dal comma 3 dell'articolo 2505 codice civile;~~

s) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto;

t) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'art. 2529 del c.c.. Ferma restando la competenza, concorrente in via alternativa, dell'assemblea straordinaria, possono essere adottate anche dall'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2365 comma 2 del codice civile, secondo i modi di legge: l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART.31 - RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica ovvero il Collegio Sindacale, ove nominato. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica ovvero altro mezzo in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno 24 ore prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti vi acconsenta e possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

ART.32 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il con-

siglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

ART.33 - PRESIDENTE

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. La rappresentanza sociale spetta anche agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 34 –Organo di controllo

Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su delibera dell'assemblea, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo, composto nei termini di legge. L'elezione dei membri del Collegio riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma delle relative disposizioni contenute nell'apposito Titolo del presente statuto.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assem-

blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento nonché svolgere ogni altro compito ad esso affidato dalla legge.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Le riunioni dell'organo di controllo potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 35 – Revisore unico

In alternativa all'Organo di controllo e/o fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, o comunque su delibera assembleare e ove previsto dalla legge, la società può nominare per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI

ART.36 - STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art.2526 c.c..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 della L. 31/01/92 n. 59, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere discipli-

nata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai portatori dei titoli emessi.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può stabilire un periodo maggiore.

Con delibera dell'assemblea straordinaria la cooperativa può altresì emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

Fatta salva l'espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ART.37 - SOCI SOVVENTORI

I soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59 possono essere sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al trenta per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Ai soci sovventori spetta una remunerazione secondo quanto stabilito nella delibera di emissione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 59/92 e nel caso di sottoscrizione di azioni di sovvenzione da parte di soci cooperatori.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata a.r. al consiglio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al

socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea che emette i titoli stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al presente articolo;
- e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di nuova emissione destinate ai soci sovventori siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristoranti, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione. La deliberazione dell'assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle azioni possedute:

- fino a 20 azioni: n. 1 voto
- da 21 a 40 azioni: n. 2 voti
- da 41 a 60 azioni: n. 3 voti
- da 61 a 100 azioni: n. 4 voti
- oltre 100 azioni: n. 5 voti.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più ammini-

stratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può stabilire un periodo maggiore.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 38 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie insorgenti fra i soci o tra i soci e la Cooperativa ed aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori, organo di controllo e liquidatori o nei loro confronti, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richieda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Rovigo, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 o altra norma di legge in materia.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relativa domanda o nel diverso termine che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Rovigo, che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 - Scioglimento anticipato

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria che decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 40 -Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

— a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, ivi compreso il sovrapprezzo, nel rispetto degli eventuali privilegi a favore dei soci finanziatori o sovventori, e dei dividendi eventualmente maturati e del sovrapprezzo eventualmente versato;

— al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 42 - Clausole mutualistiche

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Art. 43 - Norma finale

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni previste dal Libro V, Titolo VI del codice civile e, e per quanto non previsto e in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni e sulle imprese sociali di cui al D.Lgs 112/2017.

F.to Stefano De Stefani

F.to Amerigo Santoro (Impronta del sigillo notarile)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo esente.